

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 10-6003

Recepimento dell'accordo sancito il 28 aprile 2022 tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi e relativo Protocollo di attuazione. Istituzione della Cabina di Regia Regionale.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso:

-che in data 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è stato sancito dalla Conferenza unificata l'Accordo (Rep. n. 62/CU del 28/4/2022) per l'attuazione delle “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi, nonché di favorire la sicurezza e la coesione sociale;

-il 28 giugno 2022, è stato sottoscritto il Protocollo di attuazione del richiamato Accordo, tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza della Regioni e Province autonome e Cassa delle Ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale per dare concreta attuazione ad una strategia integrata in materia di inclusione sociale, con la messa a sistema della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria, Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e Centri per la Giustizia minorile.

Preso atto che :

-il predetto Accordo prevede che “(...) le Regioni (...) si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione, ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o del Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore di Unità organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la governance territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a

provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- *porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;*
- *definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;*
- *promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.*

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo (...)"

Richiamate:

-la D.G.R. n. 9-3622 del 30/7/2021 con cui la Giunta regionale ha costituito il Tavolo di lavoro e di confronto sulle tematiche relative alle persone in esecuzione penale interna ed esterna, finalizzato al reinserimento sociale della popolazione detenuta tra la Regione Piemonte, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (PRAP), l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (UIEPE), il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (CGM) e il Garante regionale delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, esteso alle rappresentanze delle Direzioni regionali che operano, per le rispettive materie, in ambiti che hanno riflessi sulle tematiche in oggetto, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone detenute e sottoposte a misure penali siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità;

-la D.G.R. n. 14 – 5367 del 15.7.2022 con cui è stata disposta la presentazione a Cassa delle Ammende della Programmazione regionale relativa al triennio 2022/2024 degli interventi finanziati da Cassa delle Ammende, rivolti a persone in esecuzione penale sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e vittime di tutte le tipologie di reato, e che la relativa scheda programmatica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende in data 27 luglio 2022;

Ritenuto opportuno-prevedere che:

-la Cabina di regia svolga la propria attività articolandosi in specifici gruppi di lavoro, coordinati dai dirigenti dei Settori competenti, di volta in volta individuati dal Presidente, in accordo con i Direttori delle Direzioni interessate;

-la Cabina di Regia, oltre alle attività alla stessa attribuite dall'Accordo sopra richiamato, svolga anche compiti di regia, coordinamento, promozione e facilitazione delle progettualità di rilevanza regionale avviate o da avviare con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Dipartimento per gli Affari di Giustizia e la Cassa delle Ammende;

- la Cabina di regia si coordini e si raccordi, per tutto quanto di competenza e per le la composizione del Piano di Azione Regionale triennale con il Gruppo tecnico Istituzionale della Sanità Penitenziaria (GTISP), ricostituito con DGR n. 36-5030 del 13 maggio 2022;

- la partecipazione alla Cabina di Regia sia a titolo gratuito nell'esercizio delle funzioni istituzionali e che i lavori potranno svolgersi anche con la modalità di videoconferenza.

Dato atto, inoltre, che per la triennalità 2022-2024, la programmazione regionale relativa al triennio 2022/2024 degli interventi finanziati da Cassa delle Ammende, è stata predisposta e presentata a Cassa delle Ammende ai sensi della D.G.R. n. 14 – 5367 del 15.7.2022 e la relativa scheda programmatica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende in data 27 luglio 2022, pertanto, la medesima sarà portata conoscenza della Cabina di regia costituita con il presente provvedimento, nella riunione di insediamento della stessa;

Vista la Legge 328/2000;

vista la Legge regionale 1/2004;

vista la D.G.R. n. 9-3622 del 30.7.2021;

vista D.G.R. n. 14 – 5367 del 15.7.2022;

vista la D.G.R. n. 36-5030 del 13.5.2022.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge

delibera

- di prendere atto dell'Accordo, recependone i contenuti in ambito regionale, sancito in Conferenza Stato-regioni in data 28/4/2022, Rep. n. 62CU e del Protocollo per l'attuazione delle "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di istituire la Cabina regionale di Regia prevista dall'Accordo suindicato avente la seguente composizione:

- Direttore Regionale Sanità e Welfare o suo delegato
- Direttore Regionale Formazione professionale, Istruzione e Lavoro o suo delegato;
- Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato;
- Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato;
- Direttore del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria o suo delegato;
- Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;
- il Coordinatore Regionale della Rete dei Servizi sanitari penitenziari o suo delegato;

- il Direttore Sanitario ASL Città di Torino, quale ASL sede della Casa circondariale Lorusso e Cotugno e dell'IPM Ferrante Aporti o suo delegato ;

Il Presidente della Cabina di regia viene individuato nella persona dell'Assessore Regionale alle politiche sociali pro-tempore, ed ha funzioni di rappresentanza della medesima, nonché di raccordo con le istituzioni coinvolte.

Sono componenti della Cabina di Regia che partecipano ai lavori con funzione consultiva:

- il Presidente del Tribunale ordinario di Torino;
- il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino;
- il Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta;
- il Presidente o il Segretario Generale della Cassa delle Ammende;
- il Garante Regionale delle persone private della libertà personale.

- di prevedere che la Cabina di Regia abbia i seguenti compiti:
 - porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
 - definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento,

- di prevedere altresì che:

- la Cabina di Regia promuova l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione nelle seguenti aree di intervento quali istruzione, orientamento e formazione professionale, lavoro, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria, nonché verifica che Il Piano di Azione Regionale preveda le azioni e le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, svolge anche compiti di regia, coordinamento, promozione e facilitazione delle progettualità di rilevanza regionale avviate o da avviare con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Dipartimento per gli Affari di Giustizia e la Cassa delle Ammende, monitora l'andamento degli interventi finanziati.

- che la Cabina di regia svolga la propria attività articolandosi in specifici gruppi di lavoro, coordinati dai dirigenti dei Settori competenti, di volta in volta individuati dal Presidente, in accordo con i Direttori delle Direzioni competenti;

- che delle riunioni della Cabina di Regia venga redatto verbale da trasmettere a tutti i componenti.

- di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, l'adozione del provvedimento che formalizza la costituzione della Cabina di regia con l'individuazione di un rappresentante, più un sostituto, su designazione da parte di ognuno degli Enti Istituzionali e delle Direzioni regionali coinvolti;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del "*Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia*" con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;
2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

AC

Firmato digitalmente
da LO RUSSO SAVERIO
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

- d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdipartimentale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.





Presidenza del Consiglio dei Ministri


CONFERENZA UNIFICATA

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





Ministero della Giustizia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

CASSA DELLE AMMENDE

“Per l’attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale”

- VISTO che, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni/Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica;
- VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- VISTA la legge 26 luglio 1975 n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";
- VISTA la legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende ed il D.P.C.M. 10 aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;
- VISTO l'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende del 26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;
- CONSIDERATO che il predetto Accordo ha contribuito all'implementazione di una nuova metodologia di programmazione sociale in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, con l'estensione della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria, Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e Centri per la Giustizia minorile con contestuale rafforzamento della governance territoriale;
- CONSIDERATO che nella seduta del 28 aprile 2022 la Conferenza Unificata ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante le Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi;
- CONSIDERATO che occorre dare concreta attuazione a quanto previsto nell'Accordo sancito il 28 aprile 2022 dalla Conferenza Unificata, per perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali;



CONSIDERATO che è necessario procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, al fine di promuovere la coesione sociale e incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza

Le Amministrazioni firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

Le Amministrazioni aderenti al presente protocollo si impegnano a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sancito il 28 Aprile 2022 dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai fini dell'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di garantire uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali.

Articolo 2 – Organizzazione.

1. E' istituita presso la Cassa delle Ammende una struttura di supporto per l'attuazione del presente protocollo, presieduta dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende, che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per supportare e monitorare le operazioni di realizzazione, in modo da promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

2. Tale struttura avrà, altresì, la funzione di redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da consegnare alla Cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni del 26 luglio 2018.


Articolo 3 – Aspetti finanziari

La realizzazione degli interventi non comporta ulteriori oneri per le Amministrazioni firmatarie.

Roma, **28 GIU. 2022**


La Ministra della Giustizia

Marta Cartabia



Il Presidente della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Massimiliano Fedriga



Il Presidente Cassa delle
Ammende

Gherardo Colombo

